



**COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ**  
Provincia di Padova

---

**REGOLAMENTO  
SULLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI  
PER FUNZIONI TECNICHE  
(Art. 45 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)**

*Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36  
(pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77),  
e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.  
All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici,  
approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".*

approvato con atto di Giunta Comunale n. 58 del 26.06.2023

*in vigore dal 26 giugno 2023*

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

### **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE** **(Art. 45 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)**

*(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26.06.2023)*

---

#### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

##### **Art. 2**

##### **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - a) responsabile unico del progetto - RUP;
  - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f) redazione del progetto esecutivo;
  - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i) predisposizione dei documenti di gara;
  - j) direzione dei lavori;
  - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - m) direzione dell'esecuzione;
  - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - p) collaudo tecnico-amministrativo;
  - q) regolare esecuzione;
  - r) verifica di conformità;
  - s) collaudo statico;
- nonché i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. La costituzione del "gruppo di lavoro" equivale a conferimento di specifico incarico ai dipendenti interessati ed i dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, né a soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi con riguardo alla singola procedura di affidamento. Il Responsabile di Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni, previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte di ciascun componente del gruppo di lavoro.

### **Art. 4**

#### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza per le procedure sopra alla soglia di rilevanza europea, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 0,5 % di quanto previsto per l'attività relativa alla "predisposizione dei documenti di gara".
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7**

##### **Quota del 20 %**

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
  - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
  - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di Settore di cui all'art. 18;
  - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

### Art. 8

#### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Lavori	Percentuale
da euro 20.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea (per la quota eccedente)	1 %

### Art. 9

#### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento; l'incentivo è calcolato sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri di variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
2. Resta fermo, in ogni caso, il limite del 2% così come quantificato in sede di approvazione del progetto esecutivo.

### Art. 10

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10 %
Redazione del progetto esecutivo	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	2 %
Direzione dei lavori	15 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2 %
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/collaudo statico	5 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro con la determina di costituzione del fondo incentivi.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnabili all'incentivazione delle attività

tecniche sono solo quelle relative alle attività effettivamente espletate. La percentuale non assegnata va ad incrementare la quota del 20% ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b).

### CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 11

#### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi</b>	<b>Percentuale</b>
da euro 20.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e fino ad euro 5.000.000	2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e oltre euro 5.000.000 (per la quota eccedente)	1 %

<b>Forniture</b>	<b>Percentuale</b>
da euro 20.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e fino ad euro 5.000.000	2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e oltre euro 5.000.000 (per la quota eccedente)	1 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

#### Art. 12

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del progetto (livello unico)	16 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (redazione e aggiornamento DUVRI)	2 %
Predisposizione dei documenti di gara	2 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo (collaboratori)	30 %
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro con la determina di costituzione del fondo incentivi.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnabili all'incentivazione delle attività tecniche sono solo quelle relative alle attività effettivamente espletate. La percentuale non assegnata va ad incrementare la quota del 20% ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b).

## **CAPO IV – NORME COMUNI**

### **Art. 13**

#### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile di Settore tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, a condizione che sia stato costituito il relativo fondo e che lo stesso sia stato finanziato.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile di Settore è supportata da idonei elementi valutativi, espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è pubblicato in Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, secondo le modalità indicate all'articolo 18.

### **Art. 14**

#### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

### **Art. 15**

#### **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

### **Art. 16**

#### **Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale eventualmente in servizio presso l'ente.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

#### **Art. 17**

#### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 18**

#### **Iter amministrativo contabile di riconoscimento dell'incentivo**

1. In sede di approvazione del progetto viene previsto, all'interno del quadro economico dell'intervento, il fondo incentivi nelle percentuali previste dall'art. 8 (nel caso di lavori) o dall'art. 11 (nel caso di servizi e forniture). In caso di varianti di cui all'articolo 9 il fondo viene corrispondentemente adeguato in sede di approvazione delle varianti medesime.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto, con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente viene accantonato l'importo del fondo, impegnando distintamente la quota relativa all'80% (comprensiva dei relativi oneri contributivi ed erariali) e la quota relativa al 20%, e viene costituito il gruppo di lavoro con le modalità previste dall'articolo 3. Alla determinazione è allegata una scheda contenente la specificazione delle ripartizioni delle percentuali delle attività assegnate, del personale incaricato, dei tempi previsti e degli importi relativi. La scheda specifica altresì se vi sono attività che non vengono assegnate, per le finalità di cui ai commi 3 degli articoli

- 10 e 12. La scheda specifica infine la destinazione della quota del 20% ai sensi dell'articolo 7 commi 2 e 3.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura. Qualora il Responsabile del Settore competente sia diretto percettore di compensi a tale titolo, la liquidazione è sottoscritta dal sostituto individuato nel decreto sindacale di nomina.
  4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza in relazione all'intervento considerato, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  5. Ai fini della liquidazione il Responsabile allega al provvedimento una scheda per ciascun intervento (lavori, servizi o forniture), attestante:
    - il tipo di attività effettivamente svolta;
    - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
    - i tempi effettivi di realizzazione;
    - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
  6. La scheda allegata alla liquidazione viene pubblicata, previa anonimizzazione dei dati personali, nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, entro 30 giorni dalla liquidazione medesima.
  7. Il Servizio Ragioneria, all'atto dell'impegno e del pagamento dei compensi, effettuerà le regolazioni contabili previste dalla normativa vigente, anche ai fini dell'imputazione dei medesimi tra le spese di personale secondo le regole giuscontabili in essere. Le medesime regolazioni contabili verranno effettuate per l'impegno ed il pagamento delle spese afferenti alla quota del 20% del fondo.

#### **Art. 19** **Norme finali ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di scelta del contraente (lavori, servizi e forniture) avviate a far data dal 1° luglio 2023. Per le procedure avviate fino al 30 giugno 2023 si applica il Regolamento previgente.
2. A far data dal 1° luglio 2023, è abrogato il precedente Regolamento approvato con atto di Giunta Comunale n. 108 del 07.11.2018 e successivamente modificato con atto di Giunta Comunale n. 146 del 19.12.2018, nonché ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente incompatibile con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, vale quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dalle eventuali successive modificazioni, che si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguare il presente Regolamento.

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**  
**(Art. 45 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36)**

**INDICE**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	1
Art. 2 Destinatari .....	1
Art. 3 Gruppo di lavoro .....	2
Art. 4 Limite soggettivo dell’incentivo .....	2
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	3
Art. 6 Centrali di committenza .....	3
Art. 7 Quota del 20 % .....	3
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	4
Art. 8 Graduazione della misura incentivante .....	4
Art. 9 Disciplina delle varianti .....	4
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	4
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	5
Art. 11 Graduazione della misura incentivante .....	5
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO IV – NORME COMUNI.....	6
Art. 13 Principi in materia di valutazione .....	6
Art. 14 Attività articolate e singole .....	6
Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività .....	6
Art. 16 Attività del personale dirigenziale .....	6
Art. 17 Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	7
Art. 18 Iter amministrativo contabile di riconoscimento dell’incentivo .....	7
Art. 19 Norme finali ed entrata in vigore .....	8